



AGOSTO 2020: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Superbonus del 110% - Opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d'imposta.....	2
2 Agevolazioni per la capitalizzazione delle medie imprese - Provvedimento attuativo	3
3 Autotrasportatori - Investimenti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare - Concessione di contributi	4
4 Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti - Decorrenza delle nuova modalità di determinazione del <i>fringe benefit</i>	6
5 <i>Voucher</i> per la mobilità sostenibile concesso ai dipendenti - Trattamento fiscale.....	6
6 Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli - Estensione all'esercizio 2020	7
7 Locazioni brevi e attività d'impresa - Chiarimenti.....	8
8 Trasferimento infragruppo delle eccedenze IRES - Utilizzo in compensazione con debiti iscritti a ruolo	8
9 Agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare - Modalità e termini di presentazione delle domande	9
10 " <i>Voucher manager</i> " per le PMI - Modifiche alla disciplina.....	10
11 Comunicazione degli oneri detraibili per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi - Estensione alle spese di istruzione scolastica	10
12 Detrazione IRPEF per oneri - Pagamento mediante <i>software</i>	12
13 Credito d'imposta per le commissioni su pagamenti elettronici - Utilizzo in compensazione ...	12
14 Ravvedimento - Rivalsa e detrazione IVA - Disposizioni applicabili	13
15 Esonero dalla garanzia patrimoniale ai fini del rimborso IVA - Condizioni - Apposizione del visto di conformità - Dichiarazione integrativa.....	13
16 Risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica dopo il fallimento - Nota di variazione IVA	14
17 Gestione globale delle case di riposo - Inclusione dei servizi di ristorazione e lavanderia - Esenzione IVA.....	14
18 Invio dei beni presso un deposito fiscale all'estero - Successiva cessione a privati extra-UE - Obblighi IVA.....	15
19 Trasferimento di merci con temporaneo stoccaggio in un altro Stato - Assimilazione alle cessioni intracomunitarie	16
20 Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Proroga dei termini - Estensione dell'obbligo.....	16
21 Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al secondo semestre 2020.....	17
 SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	 18
<hr/>	

<p>1</p>	<p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SUPERBONUS DEL 110% - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847, sono state definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 121 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), il quale prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il c.d. "sconto sul corrispettivo"; • la cessione della detrazione.
<p>1.1</p>	<p>TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI "CEDIBILI"</p> <p>In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. a) e b) del TUIR; • efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020; • adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 co. 1-<i>bis</i> - 1-<i>septies</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, <i>ivi</i> inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "<i>bonus</i> facciate"); • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-<i>bis</i> co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-<i>ter</i> del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020.
<p>1.2</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE</p> <p>Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il modello approvato ed allegato al provvedimento in esame, denominato "<i>Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica</i>"; • esclusivamente in via telematica; • a decorrere dal 15.10.2020; • entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. <p>A seconda dei casi, la comunicazione è inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente; • dall'amministratore di condominio; • da un condòmino appositamente incaricato, in mancanza dell'amministratore di condominio; • da un intermediario abilitato; • dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità.
<p>1.3</p>	<p>SOGGETTO TENUTO ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE - INTERVENTI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI</p> <p>Per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, la comunicazione è inviata:</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante il servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia; • esclusivamente dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità, se gli interventi danno diritto al "superbonus" del 110% ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020.
<p>1.4</p>	<p>SOGGETTO TENUTO ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE - INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI</p> <p>Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione è inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; • da uno dei condòmini, appositamente incaricato, se non è stato nominato un amministratore in quanto non obbligatorio (ai sensi dell'art. 1129 c.c., la nomina dell'amministratore di condominio è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto). <p>Interventi sulle parti comuni degli edifici con "superbonus" del 110%</p> <p>Se la comunicazione riguarda interventi sulle parti comuni degli edifici che fruiscono del "superbonus" del 110% ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, la comunicazione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità; • dall'amministratore del condominio, direttamente o mediante un intermediario abilitato; • da uno dei condòmini, appositamente incaricato, se non vi è l'obbligo di nominare l'amministratore del condominio, ai sensi dell'art. 1129 c.c., ed i condòmini non vi abbiano provveduto. In questi casi, il soggetto che rilascia il previsto visto di conformità è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni. <p>Per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell'art. 119 del DL 34/2020 che consentono di beneficiare del "superbonus" del 110%, inoltre, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione dei tecnici abilitati.</p>
<p>2</p>	<p>AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE MEDIE IMPRESE - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</p> <p>Con il DM 10.8.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 24.8.2020 n. 210, sono state stabilite le disposizioni attuative dell'art. 26 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), contenente la disciplina agevolativa per la capitalizzazione delle medie imprese (imprese il cui fatturato è compreso tra 5 e 50 milioni di euro) danneggiate dalla pandemia da COVID-19 (sono tali le imprese i cui ricavi del bimestre marzo-aprile 2020 sono inferiori di oltre il 33% rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2019).</p> <p>Le agevolazioni competono a condizione che tali società deliberino un aumento di capitale tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020 e che entro il 31.12.2020 le somme siano interamente versate.</p>
<p>2.1</p>	<p>CREDITI D'IMPOSTA</p> <p>In presenza delle condizioni di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti che hanno sottoscritto l'aumento di capitale compete un credito d'imposta pari al 20% delle somme sottoscritte e versate; • alla società che ha deliberato l'aumento di capitale compete un credito d'imposta parametrato alle perdite che essa subisce nell'esercizio 2020.
<p>2.2</p>	<p>ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEI CREDITI</p> <p>Per entrambi i crediti d'imposta, il DM 10.8.2020 prevede l'obbligo di invio di apposite istanze all'Agenzia delle Entrate.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>I crediti sono riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, e in ogni caso sino ad esaurimento delle risorse stanziare, pari a complessivi 2 miliardi di euro.</p> <p>I termini e le modalità di presentazione delle istanze saranno disciplinati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>3</p>	<p>AUTOTRASPORTATORI - INVESTIMENTI PER IL RINNOVO E L’ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL PARCO VEICOLARE - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI</p>
	<p>Con il DM 12.5.2020 n. 203 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 27.7.2020 n. 187) e il DM 7.8.2020 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 19.8.2020 n. 206), sono state stabilite le modalità di concessione di contributi finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; • per il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, nonché per l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.
<p>3.1</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</p> <p>Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attive sul territorio italiano; • iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
<p>3.2</p>	<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p> <p>È possibile beneficiare dei contributi in esame per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli pesanti, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (<i>full electric</i>), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica; • la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa anti-inquinamento Euro 6, di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate; • l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6D-TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia; • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori <i>standard</i> di sicurezza e di efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP), rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale; • l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse, al fine di facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico. <p>I suddetti investimenti sono finanziabili esclusivamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviati dal 29.7.2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del DM 203/2020); • ultimati entro il 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione), ovvero entro il 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione).

<p><i>segue</i></p>	<p>Per singola impresa, l'importo massimo ammissibile degli investimenti non può superare il limite di 550.000,00 euro.</p> <p><i>Luogo e periodo di effettuazione dell'investimento</i> In caso di acquisizione di veicoli, la concessione del contributo è comunque subordinata alla dimostrazione che la prima immatricolazione sia avvenuta in Italia. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.</p> <p><i>Veicoli oggetto di rottamazione</i> I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti al 28.7.2020.</p> <p><i>Mantenimento della disponibilità dei beni</i> I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31.12.2023, pena la revoca del contributo erogato.</p>
<p>3.3</p>	<p>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI Il contributo spettante varia in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla tipologia del veicolo acquisito; • alle modalità di alimentazione del veicolo; • alla contestuale rottamazione di un precedente veicolo. <p>In generale, i contributi sono maggiorati del 10% in relazione alle acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese.</p> <p>I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento previste.</p>
<p>3.4</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di prenotazione del contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a partire dalle ore 10.00 dell'1.10.2020 ed entro le ore 8.00 del 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione), oppure dalle ore 10.00 del 14.5.2021 ed entro le ore 8.00 del 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione); • mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it; • utilizzando il modello di istanza reperibile sul sito del soggetto gestore all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione, debitamente compilato attraverso l'apposito <i>format</i> informatico e firmato con la firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa; • allegando la prevista documentazione, in particolare il contratto di acquisizione dei beni oggetto di incentivazione, avente data non anteriore al 29.7.2020. <p>Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo.</p> <p><i>Rilevanza del momento di presentazione della domanda</i> I contributi sono concessi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (rileva la data e l'ora di invio dell'istanza tramite PEC) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
<p>3.5</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE DELL'INVESTIMENTO Per perfezionare la domanda, occorre trasmettere la prevista documentazione di prova del perfezionamento dell'investimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le fatture, debitamente quietanzate, relative all'integrale pagamento del prezzo del bene; • la documentazione dell'avvenuta immatricolazione del veicolo; • la documentazione dell'avvenuta radiazione per rottamazione del veicolo.

<p><i>segue</i></p>	<p>Ove l'acquisizione dei beni avvenga mediante contratto di <i>leasing</i> finanziario, dovrà essere dimostrato il pagamento dei canoni in scadenza fino alla data ultima per l'invio della documentazione, tramite fattura quietanzata rilasciata dalla società di <i>leasing</i> o con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società.</p> <p>La rendicontazione in esame deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite l'apposita piattaforma informatica che sarà resa nota sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti) e su quello del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione); • a partire dalle ore 10.00 dell'1.12.2020 ed entro le ore 16.00 del 30.4.2021, in relazione alle domande presentate dall'1.10.2020 al 16.11.2020 (primo periodo di incentivazione); • ovvero a partire dalle ore 10.00 del 15.7.2021 ed entro le ore 16.00 del 15.12.2021, in relazione alle domande presentate dal 14.5.2021 al 30.6.2021 (secondo periodo di incentivazione). <p>Le domande non rendicontate nei termini decadono automaticamente.</p>
<p>4</p>	<p>AUTOVEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI - DECORRENZA DELLE NUOVA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL <i>FRINGE BENEFIT</i></p>
	<p>Con la ris. 14.8.2020 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla decorrenza della nuova disciplina dei <i>fringe benefit</i>, ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR (come modificato dall'art. 1 co. 632 della L. 160/2019, legge di bilancio 2020), per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.</p> <p>La nuova disciplina si applica ai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.7.2020.</p>
<p>4.1</p>	<p>NUOVA IMMATRICOLAZIONE</p> <p>La locuzione "<i>di nuova immatricolazione</i>" va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall'1.7.2020 (non rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, vale a dire l'1.1.2020).</p>
<p>4.2</p>	<p>CONTRATTI STIPULATI DALL'1.7.2020</p> <p>Al fine di individuare i "<i>contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020</i>", rileva il momento della sottoscrizione, da parte del datore di lavoro e del dipendente, dell'atto di assegnazione del <i>benefit</i>.</p> <p>È necessario, inoltre, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall'1.7.2020.</p>
<p>4.3</p>	<p>CONTRATTO STIPULATO DALL'1.7.2020 CON IMMATRICOLAZIONE ANTECEDENTE</p> <p>Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall'1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il <i>benefit</i> dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro.</p>
<p>5</p>	<p>VOUCHER PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE CONCESSO AI DIPENDENTI - TRATTAMENTO FISCALE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 31.8.2020 n. 293, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i <i>voucher</i> corrisposti ai dipendenti per favorire gli spostamenti casa-lavoro tramite biciclette o altre forme di mobilità sostenibile, previsti dal DM 20.7.2016 n. 208 (c.d. "buoni mobilità"), rientrano nella soglia dei <i>fringe benefit</i> di cui all'art. 51 co. 3 del TUIR.</p>
<p>5.1</p>	<p>NOZIONE</p> <p>Con riferimento al caso di specie, si rileva che i "buoni mobilità", come definiti dal citato DM, si sostanziano in <i>voucher</i> prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di <i>car sharing</i> o <i>bike sharing</i>, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale.</p>

5.2	<p>TRATTAMENTO FISCALE</p> <p>Nel caso di specie il dipendente non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per cui i <i>voucher</i> non rientrano nella previsione di esclusione di cui all'art. 51 co. 2 lett. d) e d-bis) del TUIR.</p> <p>Il “buono mobilità” concorre quindi alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività, ferma restando la soglia di esenzione dei <i>fringe benefit</i>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 51 co. 3, ultimo periodo, del TUIR, infatti, <i>“non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”</i>.</p> <p>Raddoppio del limite di esenzione dei fringe benefit per l'anno 2020</p> <p>Si segnala che, per effetto dell'art. 112 del DL 14.8.2020 n. 104, limitatamente al periodo d'imposta 2020, tale importo è elevato da 258,23 a 516,46 euro.</p>
6	<p>SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE NEI TITOLI NON DUREVOLI - ESTENSIONE ALL'ESERCIZIO 2020</p>
	<p>Con il DM 17.7.2020, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 14.8.2020 n. 203, sono state estese all'esercizio 2020 le disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli, contenute nell'art. 20-<i>quater</i> del DL 23.10.2018 n. 119, conv. L. 17.12.2018 n. 136.</p>
6.1	<p>CARATTERISTICHE DELLA DEROGA</p> <p>In particolare, la richiamata norma del 2018 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente (si tratta, infatti, di una disposizione a carattere facoltativo) ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente; • che la deroga si applichi con riferimento all'esercizio 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), ma che possa essere estesa, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli esercizi successivi, <i>“in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”</i> (con il DM 15.7.2019, la deroga valutativa era già stata estesa all'esercizio 2019).
6.2	<p>AMBITO SOGGETTIVO</p> <p>La norma fa riferimento, al co. 1, ai <i>“soggetti che non adottano i principi contabili internazionali”</i>. Pertanto, la deroga si applica ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile (artt. 2423 - 2435-<i>ter</i> c.c.) e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC.</p> <p>Il regime derogatorio si applica, inoltre, alle imprese del settore assicurativo.</p> <p>In questo caso, è previsto, ai co. 2 e 3, un apposito potere regolamentare in capo all'IVASS e specifici obblighi in merito alla distribuzione degli utili derivanti dalla mancata svalutazione.</p> <p>Si ricorda che l'art. 19-<i>quinquies</i> co. 1 del DL 22/2019 (conv. L. 41/2019), in vigore dal 25.5.2019, ha esteso tali obblighi anche ai soggetti di cui all'art. 2 del DLgs. 38/2005.</p> <p>Tali soggetti, in precedenza obbligati all'utilizzo dei principi IAS/IFRS, hanno la facoltà, se i relativi titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, di applicare i principi contabili internazionali a decorrere dall'esercizio precedente all'1.1.2019 e, quindi, dall'esercizio 2018 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).</p>
6.3	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Sotto il profilo oggettivo, si evidenzia che la deroga riguarda i <i>“titoli non destinati a permanere durevolmente”</i> nel patrimonio dell'impresa e, quindi, le attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante. Il termine <i>“titoli”</i> deve essere inteso in senso ampio, tale da ricomprendere sia i titoli partecipativi (azioni, quote di srl e strumenti finanziari assimilati), sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).</p>

7	LOCAZIONI BREVI E ATTIVITÀ D'IMPRESA - CHIARIMENTI
	L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 26.8.2020 n. 278, ha affermato che, in assenza dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 4 co. 3- <i>bis</i> del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), che avrebbe dovuto definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione "breve" si presume svolta in forma imprenditoriale, occorre far riferimento ai principi generali stabiliti dall'art. 2082 c.c. e dall'art. 55 del TUIR.
7.1	DEFINIZIONE Si ricorda che l'art. 4 del DL 50/2017 definisce "locazioni brevi" i " <i>contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare</i> ".
7.2	IRRILEVANZA DELLA NORMATIVA REGIONALE Stante la mancata emanazione del regolamento che avrebbe dovuto definire i criteri per individuare le locazioni brevi effettuate in regime di impresa, è necessario fare riferimento ai principi generali dettati dal codice civile e dal TUIR. In questo contesto, pertanto, non rileva la normativa regionale in materia di attività e strutture turistico-ricettive, in quanto essa è volta a disciplinare l'attività turistica ai fini amministrativi, senza alcun rilievo ai fini fiscali. Pertanto, il fatto che le norme regionali individuino, in presenza di determinati requisiti, quali i periodi di occupazione, il carattere imprenditoriale o meno dell'attività stessa, non ha alcun impatto ai fini della tassazione dei redditi conseguiti. Non rileva neppure il numero delle unità immobiliari locate.
7.3	ELEMENTI RILEVANTI L'Agenzia delle Entrate rileva, che, dal punto di vista fiscale, al fine di valutare la natura imprenditoriale della locazione, si ritengono idonei, ad esempio, i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • la fornitura, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione, di servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili, quali, ad esempio, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto o altri mezzi a noleggio, o l'offerta di guide turistiche o di altri servizi collaterali, per la cui fornitura si può presupporre l'esistenza di una organizzazione imprenditoriale; • la presenza di personale dipendente; • l'impiego di un vero e proprio "ufficio"; • l'utilizzo di un'organizzazione di mezzi e risorse umane e l'impiego di altri possibili fattori produttivi. Inoltre, l'Agenzia ricorda che, qualora l'attività di locazione commerciale venga esercitata non abitualmente, la stessa produrrà un reddito diverso occasionale ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR, che esclude l'applicazione della disciplina delle locazioni brevi (a parte il caso della sublocazione).
8	TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO DELLE ECCEDENZE IRES - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO
	Con la risposta a interpello 14.8.2020 n. 264, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare il credito IRES, ceduto dalla propria controllante, in compensazione per il pagamento dei debiti erariali iscritti a ruolo, dovuti in pendenza di giudizio a titolo provvisorio, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
8.1	CESSIONE DELLE ECCEDENZE IRES TRA SOGGETTI DELLO STESSO GRUPPO E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE L'art. 43- <i>ter</i> del DPR 602/73 prevede la possibilità di effettuare, fra i soggetti appartenenti allo stesso gruppo, la cessione delle eccedenze IRES, con la conseguente utilizzabilità di tali eccedenze da parte del cessionario a diretta compensazione dei propri debiti d'imposta.

<i>segue</i>	<p>Il cessionario può utilizzare le eccedenze ricevute anche in compensazione con tributi diversi dall'IRES, nel rispetto delle condizioni previste per le compensazioni ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli importi superiori a 5.000,00 euro annui, l'obbligo di apposizione del visto di conformità (oppure della sottoscrizione del soggetto che effettua la revisione legale) sulla dichiarazione dei redditi del soggetto cedente e di quella del soggetto cessionario (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2014 n. 28); • per gli importi superiori a 5.000,00 euro annui, l'obbligo di effettuare la compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; • l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui viene esposta la compensazione del credito, a prescindere dall'importo, i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
8.2	<p>COMPENSAZIONE CON I DEBITI ISCRITTI A RUOLO</p> <p>In base all'art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78, è vietato procedere con la compensazione "orizzontale" tramite modello F24 (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97) dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Pertanto, al contribuente titolare di un credito non è consentito effettuare alcuna compensazione se non estingue, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente ai relativi accessori (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2011 n. 4, § 12).</p> <p>Oltre al pagamento diretto dell'intero debito scaduto, è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante una speciale forma di compensazione le cui modalità attuative sono state stabilite con il DM 10.2.2011. In particolare, il pagamento deve essere effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, utilizzando nel modello F24 il codice tributo "RUOL".</p> <p>In merito, con la risposta 264/2020, l'Agenzia delle Entrate osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nulla vieta che il credito IRES ceduto dalla propria controllante possa essere utilizzato dalla società cessionaria in compensazione per il pagamento dei debiti erariali iscritti a ruolo, dovuti in pendenza di giudizio a titolo provvisorio, per i quali è scaduto il termine di pagamento; • alla compensazione in esame non è applicabile il limite annuo complessivo previsto per le compensazioni di crediti nel modello F24, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 (limite elevato a un milione di euro per l'anno 2020).
9	<p>AGEVOLAZIONI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Con il DM 5.8.2020 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande relative all'intervento agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (art. 29 del DL 34/2019 convertito e DM 11.6.2020).</p> <p>Sull'argomento si veda la Circolare Mensile di luglio 2020.</p>
9.1	<p>PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande.</p> <p>A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico a partire dalle ore 12.00 del 26.10.2020.</p>
9.2	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>La domanda di agevolazioni e la documentazione richiesta devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 5.11.2020, pena l'invalidità e l'irricevibilità;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica indicata nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento di agevolazioni per i "Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare".
9.3	<p>ANNULLAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO</p> <p>Il soggetto che presenta la domanda deve assolvere l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro.</p> <p>L'annullamento della marca da bollo deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda.</p> <p>Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.</p>
10	<p>"VOUCHER MANAGER" PER LE PMI - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA</p> <p>Con il DM 4.8.2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha definito alcune disposizioni relative alla concessione del c.d. "voucher manager" a beneficio delle PMI per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale (art. 1 co. 228 ss. della L. 145/2018).</p>
10.1	<p>SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ</p> <p>Per effetto dell'emergenza da COVID-19, viene stabilito che la durata massima dei contratti di consulenza specialistica di cui all'art. 3 del DM 7.5.2019 è incrementata dei giorni intercorrenti tra il 23.2.2020 e il 15.4.2020, secondo quanto previsto dal DL 18/2020 convertito.</p>
10.2	<p>SOTTOSCRIZIONE E FIRMA DIGITALE DEL CONTRATTO</p> <p>Il contratto deve essere sottoscritto entro la data della prima richiesta di erogazione e deve essere inviato dall'impresa beneficiaria al Ministero dello Sviluppo economico contestualmente alla medesima richiesta.</p>
10.3	<p>VARIAZIONI DEL CONTRATTO</p> <p>Le imprese possono presentare in qualsiasi momento richiesta di variazione del contratto (ad esempio, riduzione di importo, data di avvio, durata, ambito, <i>manager</i> qualificato, società fornitrice):</p> <ul style="list-style-type: none"> tramite PEC all'indirizzo managerinnovazione@pec.mise.gov.it; allegando il nuovo contratto o una integrazione del contratto esistente.
10.4	<p>TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE A SALDO</p> <p>Il termine ultimo per l'invio al Ministero dello Sviluppo economico delle richieste di erogazione a saldo è fissato al 20.12.2021.</p> <p>Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.</p>
10.5	<p>ULTERIORI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO</p> <p>Il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo economico, unitamente alla domanda di erogazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al "Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio", predisposta sulla base dello schema allegato al decreto in esame.</p>
11	<p>COMUNICAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI - ESTENSIONE ALLE SPESE DI ISTRUZIONE SCOLASTICA</p> <p>Ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il DM 10.8.2020, pubblicato sulla G.U. 20.8.2020 n. 207, la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri detraibili IRPEF è stata estesa alle spese di istruzione scolastica.</p>
11.1	<p>SPESE INTERESSATE</p> <p>La nuova comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate riguarda i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.</p> <p>La comunicazione in esame non riguarda le spese di istruzione universitaria, per le quali l'obbligo comunicativo è già applicabile a partire dalle spese sostenute nel 2015.</p> <p>Tasse scolastiche versate con il modello F24</p> <p>Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Rimborsi</p> <p>La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rimborsi delle spese scolastiche, erogati nell'anno precedente, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata; • riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico. <p>Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica.</p>
<p>11.2</p>	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate sono quelli di cui all'art. 1 della L. 62/2000, il quale sancisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.</p> <p>Rimborsi</p> <p>Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica.</p>
<p>11.3</p>	<p>DECORRENZA</p> <p>Le nuove comunicazioni relative alle spese scolastiche sostenute e ai relativi rimborsi sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via facoltativa, con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021; • obbligatoriamente, a partire dal periodo d'imposta 2022.
<p>11.4</p>	<p>MODALITÀ E TERMINE DI COMUNICAZIONE</p> <p>L'invio dei dati riguardanti le spese scolastiche sostenute e i relativi rimborsi deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 28.2.2021 in relazione alle spese sostenute e ai rimborsi erogati nell'anno 2020; • in via telematica, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità operative che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
<p>11.5</p>	<p>REGIME SANZIONATORIO</p> <p>Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, che avvengono in via facoltativa, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 co. 5 del DLgs. 175/2014, <i>"a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata"</i>.</p> <p>Sanzioni a regime</p> <p>A regime, l'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è infatti soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97; • con un massimo però di 50.000,00 euro. <p>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.</p> <p>Primo anno di applicazione dell'obbligo</p> <p>Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di <i>"lieve tardività"</i> nella trasmissione dei dati;

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> oppure di errata trasmissione degli stessi, “<i>se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata</i>”. <p>Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese scolastiche relative all’anno d’imposta 2022.</p> <p>Correzione dei dati trasmessi</p> <p>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro i 5 giorni successivi alla scadenza; ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
12	DETRAZIONE IRPEF PER ONERI - PAGAMENTO MEDIANTE SOFTWARE
	<p>Dall’1.1.2020, l’art. 1 co. 679 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:</p> <ul style="list-style-type: none"> bonifico bancario o postale; altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). <p>Con la risposta a interpello 5.8.2020 n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che fra gli “altri mezzi di pagamento” non rientra il <i>software</i> realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti.</p>
13	CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.8.2020 n. 48:</p> <ul style="list-style-type: none"> è stato istituito l’apposito codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professioni in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori finali, a partire dall’1.7.2020, di cui all’art. 22 del DL 124/2019 e al provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2020 n. 181301; sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
13.1	<p>ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p> <p>Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa per le commissioni relative ai pagamenti elettronici. A tal fine deve essere utilizzato il nuovo codice tributo “6916”, istituito dalla risoluzione in esame.</p>
13.2	<p>MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”); i campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
13.3	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24</p> <p>I modelli F24 contenenti le compensazioni in esame devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.</p>

14	RAVVEDIMENTO - RIVALSA E DETRAZIONE IVA - DISPOSIZIONI APPLICABILI
	Nella risposta a interpello 21.8.2020 n. 267, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dei diritti di rivalsa e detrazione IVA in caso di regolarizzazione di operazioni imponibili tramite il meccanismo del ravvedimento operoso.
14.1	INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 60 DEL DPR 633/72 Nelle ipotesi di ravvedimento operoso le parti coinvolte non possono avvalersi di quanto disposto dall'art. 60 ultimo comma del DPR 633/72, il quale prevede la possibilità: <ul style="list-style-type: none"> • per il cedente, di rivalersi sull'acquirente per l'IVA versata a seguito di avvisi di accertamento o rettifica; • per l'acquirente, di esercitare – a determinate condizioni – la detrazione dell'imposta che gli è stata in tal modo addebitata. <p>In caso di regolarizzazione "spontanea", infatti, verrebbe meno il presupposto per l'applicazione della suddetta norma, la quale risulterebbe esclusivamente utilizzabile qualora la regolarizzazione dipenda da avvisi di accertamento o rettifica.</p>
14.2	APPLICAZIONE DELLE REGOLE ORDINARIE Per la regolarizzazione delle rispettive posizioni, le parti coinvolte potranno, dunque, fare riferimento alle disposizioni di carattere generale. Nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> • il cedente/prestatore sarà tenuto ad emettere – senza limiti temporali – una nota di variazione in aumento in base a quanto previsto dall'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, così da tener conto della maggiore IVA dovuta; • il cessionario/committente, invece, per effetto di quanto previsto dall'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, potrà esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli in via di rivalsa a decorrere dal momento in cui viene emessa la suddetta nota di variazione ed in ogni caso – al più tardi – con la dichiarazione relativa all'anno in cui il medesimo diritto alla detrazione è sorto.
15	ESONERO DALLA GARANZIA PATRIMONIALE AI FINI DEL RIMBORSO IVA - CONDIZIONI - APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.8.2020 n. 292 è stata riconosciuta la possibilità a una società extra-UE con rappresentante fiscale in Italia di ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia, anche in presenza di avvisi di accertamento ricevuti nelle annualità precedenti a quelle in cui è stato chiesto il rimborso dell'imposta.
15.1	EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA CON PRESTAZIONE DELLA GARANZIA Per l'erogazione dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro è necessario prestare la garanzia patrimoniale, qualora sussista una delle condizioni soggettive di rischio previste dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72. La lett. b) di tale disposizione riguarda, in particolare, i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: <ul style="list-style-type: none"> • al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000,00 euro; • al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000,00 euro ma non 1.500.000,00 euro; • all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000,00 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000,00 euro.
15.2	INAPPLICABILITÀ DELLA CONDIZIONE SOGGETTIVA DI RISCHIO Nel caso in esame, tuttavia, è stato rilevato che non sussistono preclusioni all'ottenimento dei rimborsi IVA senza prestare garanzia, in quanto: <ul style="list-style-type: none"> • gli avvisi ricevuti dalla società nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2016 (per l'anno 2015) sono stati impugnati con esito favorevole, dando luogo a sentenze passate in giudicato;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • gli avvisi notificati al soggetto passivo nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2018 (per l'anno 2017) sono stati oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione stessa.
<p>15.3</p>	<p>APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ La società può ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia previa presentazione, nel termine stabilito dall'art. 57 del DPR 633/72, della dichiarazione integrativa recante il visto di conformità precedentemente omesso e fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nell'art. 38-bis del DPR 633/72.</p>
<p>16</p>	<p>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA DOPO IL FALLIMENTO - NOTA DI VARIAZIONE IVA</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.8.2020 n. 261, ha chiarito che, se la dichiarazione di fallimento è antecedente all'esercizio della clausola risolutiva per inadempimento del contratto ad esecuzione continuata o periodica e all'emissione delle note di variazione, il cedente/prestatore, al fine di recuperare l'IVA non riscossa, deve procedere in base all'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, insinuandosi al passivo della procedura e attendendo la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale (o, in assenza di tale piano, del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento). Il curatore, invece, dovrà annotare le note ricevute, senza inclusione delle stesse nel riparto finale e nella dichiarazione IVA finale della procedura.</p>
<p>16.1</p>	<p>VARIAZIONI IN DIMINUZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE L'art. 26 co. 2 del DPR 633/72 regola le variazioni "in diminuzione" dell'imponibile e dell'imposta e il suo esercizio, diversamente dalle variazioni "in aumento", ha natura facoltativa (cfr. C.M. 9.8.75 n. 27 e Cass. 3.3.2017 n. 5403) ed è limitato alle ipotesi previste dal legislatore. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a un inadempimento, in base all'art. 26 co. 9 del DPR 633/72, la facoltà di cui al precedente co. 2 non si estende alle cessioni e prestazioni per le quali sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. È consentito al cedente/prestatore il recupero dell'IVA relativa ai corrispettivi non percepiti per forniture, purché sussista una risoluzione per inadempimento e l'esercizio della clausola comporti l'effettiva interruzione della fornitura. In caso di mancato pagamento che integra una causa di risoluzione, quindi, il cedente/prestatore può operare le variazioni in diminuzione – senza promuovere una procedura esecutiva e attenderne l'esito – e recuperare l'IVA per tutte le forniture adempite e insolute. Cass. 10.5.2019 n. 12468 ha chiarito che il prestatore di servizi ha la facoltà di variare in diminuzione la base imponibile dell'IVA in relazione alle prestazioni eseguite e non pagate "prima della risoluzione" (cfr., sul tema, il principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate 2.4.2019 n. 13 e l'interpello DRE Lazio 3.5.2017). Inoltre, per le prestazioni a esecuzione continuata o periodica, il verificarsi della causa risolutiva espressa apposta al contratto, come il mancato pagamento (art. 1456 c.c.), determina la risoluzione dello stesso con effetti <i>ex tunc</i>, cioè a decorrere dalla prima fattura rimasta insoluta (art. 1458 c.c.).</p>
<p>16.2</p>	<p>SOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Secondo l'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di fallimento precedente l'esercizio della clausola risolutiva per inadempimento e l'emissione delle note di variazione, il fornitore, al fine di recuperare l'IVA non riscossa, deve procedere ai sensi dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72; conseguentemente, sarà necessaria l'insinuazione al passivo e l'infruttuosità della procedura (C.M. 17.4.2000 n. 77). Il curatore, ricevute le note di accredito, dovrà annotarle (cfr. circ. 7.4.2017 n. 8 punto 13) senza inclusione nel riparto finale e nella dichiarazione IVA finale della procedura.</p>

<i>segue</i>	Tale annotazione, peraltro, non determina l'inclusione del credito IVA nel riparto finale (definitivo), ma ha lo scopo di evidenziare il credito esigibile nei confronti del fallito tornato <i>in bonis</i> .
17	GESTIONE GLOBALE DELLE CASE DI RIPOSO - INCLUSIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E LAVANDERIA - ESENZIONE IVA
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.8.2020 n. 240 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA che deve applicare una società, la quale gestisce l'assistenza socio-sanitaria agli ospiti di una residenza sanitaria residenziale (RSA) amministrata da un ente <i>no profit</i> religioso.
17.1	ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI PROPRIE DELLE CASE DI RIPOSO L'art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72 prevede l'esenzione IVA con riguardo, fra l'altro, alle prestazioni proprie delle case di riposo per anziani, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie.
17.2	GESTIONE GLOBALE DELLE CASE DI RIPOSO Le prestazioni di servizi rese da terzi presso una casa di riposo sono esenti IVA ex art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72, anche se distintamente specificate, a condizione che le stesse caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità rimane in capo al soggetto appaltante che si limita a una mera attività di controllo e indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo. Alle altre prestazioni rese distintamente dalla gestione globale della casa di riposo si applica, invece, il regime IVA proprio previsto per le stesse. Nel caso esaminato, pertanto, il requisito della gestione globale della casa di riposo potrà essere soddisfatto solo a seguito della stipula di un nuovo contratto inclusivo anche dei servizi di ristorazione e lavanderia, attualmente eseguiti da personale dipendente dell'istituto.
18	INVIO DEI BENI PRESSO UN DEPOSITO FISCALE ALL'ESTERO - SUCCESSIVA CESSIONE A PRIVATI EXTRA-UE - OBBLIGHI IVA
	Con la risposta a interpello 3.8.2020 n. 238, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito gli obblighi IVA che devono essere assolti da una società italiana la quale vende beni a privati acquirenti extra-UE per il tramite di una piattaforma <i>on line</i> , qualora i beni siano stati previamente inviati e stoccati presso un deposito fiscale di terzi situato in una zona franca del medesimo Stato extra-UE e siano rimasti di proprietà della società italiana fino alla cessione nei confronti del cliente finale.
18.1	INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE I beni oggetto dell'operazione vengono sdoganati solo a seguito della vendita ai clienti finali. Pertanto, il previo invio della merce all'estero, presso il deposito fiscale, costituisce una mera esportazione "franco valuta", in cui manca uno degli elementi che caratterizza le cessioni all'esportazione ex art. 8 del DPR 633/72, ossia il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi. Tale operazione, dunque, non concorre alla formazione del <i>plafond</i> , né alla qualifica di esportatore abituale in capo alla società istante. Tuttavia, l'Agenzia ritiene che, in analogia con la fattispecie rappresentata nella ris. 94/2013, anche quella oggetto della risposta a interpello 238/2020 possa essere assimilata al <i>consignment stock</i> per quanto concerne il differimento dell'effetto traslativo della proprietà sui beni. Pertanto, con il prelievo dei beni dal deposito per la consegna al cliente estero, si realizzerebbero i presupposti per inquadrare l'operazione, unitariamente considerata, come cessione all'esportazione non imponibile, ai sensi dell'art. 8 del DPR 633/72. Prova del carattere definitivo del trasferimento all'estero Resta ferma la necessità che l'operazione, fin dalla sua origine, e nella sua rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione all'estero della merce. Il collegamento tra i beni inviati all'estero in "franco valuta" (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato mediante:

<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • annotazione in un apposito registro delle spedizioni dei beni all'estero, tenuto ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72, dove riportare per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione doganale; • indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti (cfr. R.M. 4.12.75 n. 520657).
18.2	<p>ESONERO DALLA FATTURAZIONE</p> <p>Nel caso specifico, l'operazione è esonerata dall'obbligo di fatturazione (salvo che la fattura sia richiesta dal cliente), nonché dall'obbligo di certificazione fiscale ex art. 2 lett. oo) del DPR 696/96, in quanto essa è riconducibile al commercio elettronico indiretto, e quindi assimilata alle vendite per corrispondenza per quanto concerne gli obblighi di documentazione.</p> <p>I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del DPR 633/72.</p>
19	<p>TRASFERIMENTO DI MERCI CON TEMPORANEO STOCCAGGIO IN UN ALTRO STATO - ASSIMILAZIONE ALLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE</p>
	<p>Nella risposta a interpello 25.8.2020 n. 273, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il temporaneo stoccaggio – da parte di una società italiana – di beni propri presso una piattaforma logistica situata in un altro Stato membro non costituisce una sosta temporanea, “trasparente” ai fini IVA, dovendosi considerare integrato un trasferimento intracomunitario di beni propri rilevante ai fini del tributo.</p>
19.1	<p>CASO ESAMINATO</p> <p>Nel caso prospettato, le parti intendevano avvalersi di una piattaforma logistica situata in Belgio, così da poter operare in maniera integrata.</p> <p>Nello specifico la società fornitrice avrebbe provveduto a trasferire determinati quantitativi di prodotti dall'Italia al deposito belga, in base alle stime di fabbisogno dei propri clienti, ossia due operatori della grande distribuzione organizzata (GDO) stabiliti rispettivamente nel Regno Unito e in Irlanda.</p> <p>A seguito dell'ordine d'acquisto inoltrato dal cliente, la società belga depositaria, su incarico del fornitore italiano, avrebbe provveduto ad effettuare il trasporto con Incoterm DPP, per la società inglese, e con Incoterm DAP, per la società irlandese.</p>
19.2	<p>CONFIGURAZIONE DELL'OPERAZIONE</p> <p>Ad avviso dell'Agenzia, lo stoccaggio della merce effettuato dalla società italiana presso i magazzini in Belgio non risulta limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di mero raggruppamento o smistamento della merce da parte del vettore e, pertanto, non risulta possibile configurare una “sosta tecnica” (nell'accezione delineata nella C.M. 19.3.80 n. 15), priva di rilevanza ai fini IVA.</p> <p>L'invio dei beni presso il deposito in Belgio, senza vendita, mediante trasporto o spedizione da parte della società italiana è, dunque, da considerare una cessione intracomunitaria assimilata (non imponibile) ex art. 41 co. 2 lett. c) del DL 331/93, per la quale si renderà necessaria l'emissione di una fattura nei confronti della propria partiva IVA belga (con debenza dell'imposta nel territorio dello Stato membro di destinazione dei beni in cui si trova il magazzino, ossia il Belgio).</p> <p>Di conseguenza, la società italiana risulterà tenuta alla nomina di un rappresentante fiscale o a richiedere l'identificazione diretta in Belgio (Paese membro di destinazione della merce), così da poter assolvere l'imposta sull'acquisto intracomunitario “per assimilazione”.</p> <p>La successiva cessione dei beni (stoccati presso i magazzini in Belgio) alle controparti inglesi e irlandesi, risulterà, invece, soggetta alle formalità e alla normativa IVA in vigore in Belgio.</p>
20	<p>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - PROROGA DEI TERMINI - ESTENSIONE DELL'OBBLIGO</p>
	<p>Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali.</p>

20.1	<p>PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO DEI DATI DEI CONTI FINANZIARI DEI NON RESIDENTI</p> <p>Il DM 22.7.2020 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 14.8.2020 n. 203) ha prorogato, in virtù dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcuni termini previsti per l'invio dei dati dei conti finanziari dei non residenti intrattenuti presso le banche italiane.</p> <p>Limitatamente al periodo d'imposta 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine previsto per l'invio dei dati dalle banche all'Agenzia delle Entrate è stabilito al 30.9.2020 (proroga di 3 mesi rispetto al termine ordinario del 30 giugno); • il termine previsto per l'invio dei dati dall'Agenzia delle Entrate alle altre Amministrazioni è stabilito al 31.12.2020 (proroga anch'essa di 3 mesi).
20.2	<p>AMPLIAMENTO DEGLI STATI DAI QUALI L'ITALIA RICEVE I DATI DEI CONTI FINANZIARI</p> <p>Con il DM 13.5.2020 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 29.8.2020 n. 215) è stato ampliato l'elenco degli Stati dai quali l'Italia riceve i dati dei conti finanziari intrattenuti dai residenti italiani presso le banche locali.</p> <p>Si tratta di 7 nuovi Stati: Brunei, Dominica, Ecuador, Kazakistan, Liberia, Marocco e Oman.</p>
21	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2020</p> <p>In relazione al secondo semestre 2020, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell'8%, per le altre transazioni commerciali. <p>Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggiorazioni.</p> <p>Estensione a tutti i lavoratori autonomi</p> <p>Per effetto dell'art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. "<i>Jobs Act</i> dei lavoratori autonomi"), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi "legali" di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi e imprese; • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; • lavoratori autonomi. <p>In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti "una libera professione".</p> <p>Deroghe contrattuali</p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.9.2020	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2020, la cui scadenza del termine era il 16.6.2020, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.6.2021; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
15.9.2020	Adempimenti modelli 730/2020 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 16.7.2020 al 31.8.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.9.2020	Adempimenti modelli 730/2020 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dal 16.7.2020 al 31.8.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2020	Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020; • per il 50% in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020; • per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021.
16.9.2020	Versamento ritenute non operate per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus che hanno beneficiato della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nel periodo dal 21.2.2020 al 31.3.2020, oppure della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, nel periodo dal 17.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, il versamento delle ritenute non operate.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.9.2020; • per il 50% in un'unica soluzione entro il 16.9.2020 o, in alternativa, in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020; • per il restante 50%, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16.1.2021. <p>Il versamento delle suddette ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando il codice tributo "4050", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 7.9.2020 n. 50; • compilando il modello F24 in base alle istruzioni fornite dalla citata risoluzione. <p>Il versamento delle ritenute non operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può avvenire anche mediante il sostituto d'imposta.</p>
16.9.2020	Effettuazione versamenti da "avvisi bonari", sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti derivanti da "avvisi bonari", emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, il cui termine di versamento scadeva dall'8.3.2020 al</p>

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti sospesi.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.</p>
16.9.2020	Effettuazione versamenti da accertamenti, conciliazioni e mediazioni, sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti derivanti da accertamenti con adesione, mediazioni fiscali, conciliazioni giudiziali, acquiescenza, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d'imposta, il cui termine di versamento scadeva dal 9.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti sospesi.</p> <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.</p>
16.9.2020	Effettuazione versamenti relativi alla "pace fiscale", sospesi per l'emergenza Coronavirus	<p>I soggetti che hanno aderito alla c.d. "pace fiscale" e che, per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, non hanno effettuato i pagamenti delle rate che scadevano dal 9.3.2020 al 31.5.2020, devono effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti sospesi.</p> <p>Si tratta delle rate relative alla definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei processi verbali di constatazione, consegnati o notificati entro il 24.10.2018; • degli atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018; • degli inviti al contraddittorio strumentali agli accertamenti con adesione, notificati entro il 24.10.2018; • degli avvisi di accertamento o di liquidazione o di atti di recupero di crediti d'imposta, notificati entro il 24.10.2018; • delle liti tributarie pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018. <p>In alternativa, il versamento delle somme in esame può essere rateizzato fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a partire dal 16.9.2020.</p>
16.9.2020	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2020; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o 31.7.2020; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020 o il 31.8.2020.
16.9.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.3.2020; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
16.9.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2020; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.9.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2020; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.9.2020	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p>

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2020.
16.9.2020	Contributi formazione autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare la documentazione attestante i costi sostenuti per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> al soggetto gestore "Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni"; tramite posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.formazione2019@pec.it</i>; al fine della concessione dei previsti contributi, le cui domande dovevano essere presentate entro il 13.12.2019.
21.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> se effettuato entro il 18.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; se effettuato dopo il 18.11.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> con riferimento alla scadenza del 20.7.2020 (termine prorogato per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 19.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 19.10.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi legali.
25.9.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di agosto 2020, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p>

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
28.9.2020	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2019	<p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
28.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2021; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.9.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p>

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se effettuato entro il 30.11.2020, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 30.11.2020 ed entro il 30.11.2021, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 31.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza del 31.7.2020 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); • applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il 29.10.2020), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2020 ed entro il 30.11.2021), oltre agli interessi legali.
30.9.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
30.9.2020	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche <i>on line</i> e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare nell'anno 2020; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali. <p>Non rileva l'ordine temporale di presentazione.</p>
30.9.2020	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2020	Presentazione domande credito d'imposta per le edicole	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; da redigersi sui modelli predisposti dal medesimo Dipartimento e corredata dalla documentazione richiesta; mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2020	Presentazione modelli 730/2020 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). <p>Il modello 730/2020 può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli; con la modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. <p>È possibile utilizzare il modello 730/2020 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2020	Presentazione modelli 730/2020 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2020, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
30.9.2020	Presentazione diretta modelli 730/2020	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2020 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. <p>Il modello 730/2020 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma congiunta; • in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli; • con la modalità “senza sostituto” in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. <p>È possibile utilizzare il modello 730/2020 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2020	Adempimenti modelli 730/2020 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dall’1.9.2020 al 30.9.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p>
30.9.2020	Adempimenti modelli 730/2020 presentati al sostituto d’imposta	<p>I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti dall’1.9.2020 al 30.9.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020, direttamente o tramite un intermediario abilitato;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.9.2020	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	<p>Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2021.</p> <p>Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2022.</p>
30.9.2020	Rimborso IVA assolta all’estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2019; • in via telematica.
30.9.2020	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	<p>I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2020	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti al MOSS	<p>I soggetti extracomunitari che hanno aderito al regime del MOSS devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici; • relativa all’anno 2019.
30.9.2020	“Remissione <i>in bonis</i> ” per il cinque per mille IRPEF	<p>I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2019 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:</p>

SETTEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l'effettuazione delle successive integrazioni documentali; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
30.9.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
1.10.2020	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare, dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione della concessione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale; • mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it. <p>Le domande dovranno essere presentate entro le ore 8.00 del 16.11.2020. Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Le domande relative al secondo periodo di incentivazione dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del 14.5.2021 alle ore 8.00 del 30.6.2021.</p>